COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

Ufficio del Sindaco

prot. n. 5839

PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI ANNO 2019

ORDINANZA N. 64 del 27.06.2019

"ORDINANZA CIRCA LE ATTIVITA' VIETATE SUL TERRITORIO DETERMINANTI ANCHE SOLO POTENZIALMENTE L'INNESCO DI INCENDI BOSCHIVI E RELATIVE SANZIONI"

articoli: 2, 3 comma 1 lett.c), 6 e 12 del D.Lgs. 02.01.2018, n.1;
art.15 della L.R.11.12.2001, n.32;
art.50 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

IL SINDACO

Premesso:

-Che con D.G.C. n.72 del 31.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art.1 co.9 O.P.C.M. n.3264 del 22.10.2007 e D.P.G.R. n.64 del 02.04.2004, veniva approvato il "Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia";

-Che con "Avviso pubblico di avvenuta approvazione Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia" in data 04.06.2008, nel rendere noto l'avvenuto deposito, per i successivi trenta giorni, presso la sala consiliare comunale, si invitava tutta la cittadinanza a voler prenderne visione, onde acquisire conoscenza delle caratteristiche essenziali di base del rischio che esiste sul proprio territorio e le disposizioni del piano di emergenza;

-Che il punto "C.3-Attivazioni in emergenza", del "piano comunale" individua le "Fasi operative" e la "Procedura operativa", ove in quest'ultima vengono individuate *"tutte quelle attività* **che il Sindaco,** *in qualità di autorità di protezione civile deve porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano";*

Dato atto:

-Che con D.C.C. n.13 del 21.03.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva disposto di
(omissis)
03)-APPROVARE il "PIANO COMUNALE DI EMERGENZA", composto da:
(omissis)

-Che al suddetto "PIANO COMUNALE DI EMERGENZA", fa parte integrante e sostanziale il sopracitato "Piano comunale di emergenza per rischio incendi boschivi e di interfaccia",approvato con D.G.C. n.72/2008, costituito dai seguenti elaborati:
(omissis)

Tenuto conto:

-Che il punto *"2.Banche dati"* del *"Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"* adottato con D.G.R. n.1462 AG/VTA del 02.08.2002 (B.U.R. n.103 del 17.09.2002), al paragrafo avente ad oggetto: *"Elaborazioni successive della Carta del Rischio di Incendi boschivi",* relativi ai comuni della Regione Marche, il Comune di Roccafluvione presenta una delle più alte percentuali (tra medio-alto ed estremo) classe di rischio incendio boschivo;

-Che il punto *"4. I periodi a rischio di incendio boschivo (...)"* del "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" adottato con D.G.R. n.1462

AG/VTA del 02.08.2002 (B.U.R. n.103 del 17.09.2002), relativamente al "Periodo di grave pericolosità di incendio boschivo ed ulteriori periodi a rischio", testualmente prevede:
"Il periodo di grave pericolosità di incendio boschivo è ogni anno dichiarato con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il presente piano, ai sensi delle linee guida ministeriali, lo fissa per ogni anno tra il giorno 1 luglio ed il giorno 15 settembre. Particolari condizioni meteo climatiche possono rendere necessario un anticipo od un prolungamento di tale periodo fissato nel presente documento.
Indicativamente, nelle Marche, il periodo di rischio coincide con tutta la stagione estiva;
(omissis)

Tenuto conto, in conseguenza a quanto sopra:

-della nota della Prefettura di Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale del Governo prot.27008 del 14.05.2019, acclarata al protocollo comunale al n.4318 del 14.05.2019, ad oggetto: *"Attività antincendio boschivo per il 2019 – Raccomandazioni operative della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti";*

ed inoltre:

-della nota della Regione Marche-Servizio Protezione Civile- prot.-758420 del 19.06.2019, acclarata al protocollo comunale al n.5534 del 20.06.2019, ad oggetto: *"Attività di manutenzione delle infrastrutture viarie e delle relative aree pertinenziali al fine di ridurre le cause di innesco e di propagazione degli incendi – Prevenzione degli incendi boschivi e di interfaccia – Stagione estiva 2019"*, con allegata: "*Copia della nota del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto (PRE/0030583 del 13.06.2019) "Campagna estiva antincendio boschivo 2019. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomadazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti";*

Considerato:

Che le condizioni meteo climatiche, potrebbero come ogni anno, assumere condizioni sfavorevoli a causa dell'aumento delle temperature;
Che il rischio di incendi boschivi ed eventualmente anche di interfaccia possa essere elevato e quindi richieda il massimo impegno, anche nella prevenzione, da parte di tutti i soggetti interessati in ambito regionale.
Che risulta necessario adottare ogni possibile forma di intervento per prevenire il verificarsi di focolai (sterpaglie, sfalci, stoppie, ecc.) che possano innescare veri e propri incendi, anche a ridosso di aree più o meno antropizzate.

Visto:

L'art.3 comma 3 lett. c), d) ed f) della L. 21.11.2000, n.353 e s.m.e i., che testualmente recita:
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
(omissis)
c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
(omissis)
f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
(omissis)
-L'art.10(Divieti, prescrizioni e sanzioni), commi 5, 6, 7 e 8 della L. 21.11.2000, n.353, che testualmente dispongono:
"5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attivita' turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, e' disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attivita'.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo."
-L'art.19 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i., che testualmente dispone:
1. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.
2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all'articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l'accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:
a) dell'accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;
b) dell'accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da frutto per la combustione in cumuli del materiale vegetale derivante dalla ripulitura del sottobosco finalizzata alla raccolta dei frutti;
c) dell'attività di carbonizzazione secondo le modalità fissate dalla Giunta regionale.

3. È consentita l'accensione in cumuli del materiale vegetale proveniente dalla ripulitura di incolti, di colture erbacee ed arboree al di fuori dei boschi e ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dai medesimi.
4. Nelle accensioni dei fuochi devono essere adottate le necessarie cautele affinché le scintille e le braci non siano disperse, non vi sia continuità con altro materiale infiammabile e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.
5. L'accensione del fuoco è sempre consentita nell'ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.
6. Al di fuori dei periodi a rischio di incendio boschivo, la distanza di sicurezza minima dai boschi è stabilita in metri 100; oltre questa distanza è consentito dar fuoco alla paglia, alle stoppie e al materiale vegetale derivante da colture erbacee ed arboree, e dalla distruzione di erbe infestanti, rovi e simili, purché detto materiale sia raccolto in cumuli e l'operatore assista di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.
6 bis. .....
7. Nelle aree non a rischio di incendio boschivo è sempre vietato:
a) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente in terreni calanchivi o comunque soggetti a dissesto idrogeologico;
b) dare fuoco alla vegetazione erbacea, arbustiva o arborea nei terreni incolti, nei pascoli permanenti o nei terreni non coltivati in cui è in atto un processo di colonizzazione di specie pioniere;
c) dare fuoco agli arbusti, alle erbe palustri e al materiale vegetale in genere lungo gli argini dei fiumi, laghi e corsi d'acqua;
d) esercitare il pascolo nei terreni percorsi dal fuoco che abbia interessato una superficie superiore a 0,5 ettari, per un periodo compreso tra l'evento e tre annualità successive a quella in cui esso è avvenuto.
8. La Regione attua interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi secondo quanto previsto dal piano regionale di settore di cui all'articolo 3 della legge 353/2000
-L'art.30 comma 5 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i che testualmente prevede:
"5. La violazione delle norme di cui all'articolo 19 è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 1.000,00."

Ritenuto:

-Doversi porre in essere azioni, di competenza comunale, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendi boschivi;

Ai sensi:

-degli articoli: 2, 3 comma 1 lett.c), 6 e 12 del D.Lgs. 02.01.2018, n.1;
-dell'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32;
-dell'art.50 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m. e i.;
-dell'art.22 comma 1 lett. d) ed e) dello "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28 del 28.09.2006;

ORDINA

Per il periodo che va dal 01 Luglio e sino a tutto il 15 Settembre 2019:

1)-Divieti:

a)-di accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi con le eccezioni e le prescrizioni previste dall'art.19 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i..
b)-di tutte quelle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio quali, in via esemplificativa e non esaustiva:
b1)-la mancata ripulitura da parte dei proprietari frontisti, sulle fasce di rispetto, delle strade comunali e vicinali, e comunque di pertinenza comunale, degli accumuli di residui vegetali secchi;
b2)-l'accumulo e/o accatastamento di legname tagliato sulle fasce di rispetto delle strade comunali e vicinali e comunque di pertinenza comunale.
Ed inoltre, secondo lo schema ordinanza *"Commissione Speciale Protezione Civile"*prot.362602 del 06.06.2019 allegata a nota Regione Marche prot.-758420 del 19.06.2019, come in premessa richiamata e fermo restando le eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla richiamata L.R. n.6/2005 e s.m.i.:
c1)-far brillare mine o usare esplosivi;
c2)-usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
c3)-usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producono faville o brace;
c4)-aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
c5)-fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
c6)-esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come "lanterne volanti" dotate di fiamme libere, nonché altri articolo pirotecnici;
c7)-fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;

c8)-transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
c9)-mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati;
d)-il mancato rispetto di tutte quelle condizioni e prescrizioni dettate dall'art.19 della L.R. n.6/2005 e s.m.i.;

2)-Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi:

(cfr.schema ordinanza "Commissione Speciale Protezione Civile prot.362602 del 06.06.2019 allegata a nota Regione Marche prot.-758420 del 19.06.2019, come in premessa richiamata)
Fermo restando le eventuali deroghe previste dalla sopra citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., ad ANAS, Provincia di Ascoli Piceno e al C.I.I.P., di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3)-Attività ad alto rischio esplosivo:

(cfr.schema ordinanza "Commissione Speciale Protezione Civile prot.362602 del 06.06.2019 allegata a nota Regione Marche prot.-758420 del 19.06.2019, come in premessa richiamata)
Fermo restando le eventuali deroghe ed autorizzazioni, previste dalla sopra citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art.2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Marche onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4)-Fuochi pirotecnici e fiamme libere:

(cfr.schema ordinanza "Commissione Speciale Protezione Civile prot.362602 del 06.06.2019 allegata a nota Regione Marche prot.-758420 del 19.06.2019, come in premessa richiamata)
Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art.2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti) dotate di di fiamme libre, nonché altri articoli pirotecnici.

5)-Obbligo di realizzazione delle fasce protettive:

(cfr.schema ordinanza "Commissione Speciale Protezione Civile prot.362602 del 06.06.2019 allegata a nota Regione Marche prot.-758420 del 19.06.2019, come in premessa richiamata)
Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a cultura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., i proprietari e/o conduttori di terreni nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

6)-Divieto di bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali:

(cfr.schema ordinanza "Commissione Speciale Protezione Civile prot.362602 del 06.06.2019 allegata a nota Regione Marche prot.-758420 del 19.06.2019, come in premessa richiamata)

Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di coltura cerealicola o foraggiera, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione di massima pericolosità.

7)-Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione:

(cfr.schema ordinanza "Commissione Speciale Protezione Civile prot.362602 del 06.06.2019 allegata a nota Regione Marche prot.-758420 del 19.06.2019, come in premessa richiamata)

Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. I suddetti altresì debbono realizzare entro il 15 luglio fasce protettive di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA' DI PREVENZIONE

(cfr.schema ordinanza "Commissione Speciale Protezione Civile prot.362602 del 06.06.2019 allegata a nota Regione Marche prot.-758420 del 19.06.2019, come in premessa richiamata)

8)-Aree boscate:

Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, terreni seminativi, pascoli incolti e cespugliati.

Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealitiche o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno dieci metri, libera da specie erbacee, rovi e necromasse. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9)-Attività turistiche e ricettive:

Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'indicazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica

incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

10)-Aziende di stoccaggio e trattamento rifiuti:

Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., i gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs. 13.01.2003, n.36, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali ciò nei piani di gestione.

11)-Distanza della vegetazione dai fabbricati:

Fermo restando eventuali deroghe ed autorizzazioni previste dalla citata L.R. n.6/2005 e s.m.i., per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzioni e quindi alla suscettibilità al fuoco.
Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

AVVERTE

Che per le trasgressione ai divieti come sopra riportati, si applicheranno le sanzioni previste dall'art.30 comma 5 della L.R. 23.02.2005, n.6 e s.m.i. e, per quanto applicabili quelle di cui all'art.10 commi 5, 6 7 e 8 della L. 21.11.2000, n.353;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata:
-A tutti i cittadini mediante pubblicazione all'albo comunale, sul sito internet del Comune di Roccafluvione ed affissione negli usuali luoghi di pubblicazione del territorio comunale;
-al Servizio Vigilanza-Polizia Municipale, sede;
-al Comando Stazione Carabinieri di Venarotta (AP);
(pec: tap26525@**pec.carabinieri**.it)
-al Gruppo Carabinieri Forestale Ascoli Piceno;
(pec: fap43260@pec.carabinieri.it)
-alla Stazione Carabinieri Forestale di Acquasanta Terme (AP)
(pec: cs.acquasantaterme@pec.**corpoforestale**.it)
-al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno;
(pec: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it)
-all'ANAS S.p.A.-Compartimento per la viabilità per le Marche;
(pec: anas.marche@postacert.stradeanas.it)
-alla Provincia di Ascoli Piceno-Servizio Viabilità - Infrastrutture per la mobilità- Concessioni Stradali demaniali e patrimoniali.;
(pec: provincia.ascoli@emarche.it)
-all'Unione Montana del Tronto e Valfluvione;
(pec: um.**tronto**@emarche.it.)
-al CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari;
(pec: servizio.protocollo@pec.ciip.it)
affinché ne venga garantita la piena osservanza.

ed inoltre:

-a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno;
(pec: protocollo.prefap@**pec**.interno.it)
-alla Regione Marche-Protezione Civile;
(pec: **regione.marche**.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it)
-alla Provincia di Ascoli Piceno-Servizio Protezione Civile;
(pec: provincia.ascoli@emarche.it)
-al Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Roccafluvione, sede;

INFORMA

-Che il Responsabile del Procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il Geom.Carlo Trobbiani-Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio e Manutenzione nonché incaricato dei procedimenti relativi alle attività di prevenzione e contrasto degli incendi di aree boscate (D.G.C. n.54 del 26.04.2009);

INFORMA INOLTRE

-Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07.08.1990, n.241 e s.m.e i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roccafluvione, li 27.06.2019

IL SINDACO
Rag. Francesco Leoni

COMUNE di ROCCAFLUVIONE Prov. (A.P.) Prot. partenza n. 0005839 del 27-06-2019